

# POLICY WHISTLEBLOWING

## SISTEMA INTERNO DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

**Sede Legale:**

Via Marmolada, 10 – 20095 – Cusano Milanino (MI)

**Sedi Operative:**

Via Marmolada, 10 – 20095 – Cusano Milanino (MI)

Via Marmolada, 12 – 20095 – Cusano Milanino (MI)

Via Marmolada, 21 e snc – 20095 – Cusano Milanino (MI)



	Documento	Emissione	Rev. Nr.	PAG.
		POLICY WHISTLEBLOWING	04/12/2023	00

## INDICE

Redazione ed aggiornamento del documento .....	3
DEFINIZIONI.....	3
PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI .....	4
Antiriciclaggio.....	4
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche .....	4
Direttiva EU 2019/1937.....	5
1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO .....	6
2. IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI DI SCURATI SPA.....	7
3. SOGGETTI ABILITATI ALLA SEGNALAZIONE.....	8
4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....	9
5. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE .....	10
6. MODALITÀ DI INOLTRO DELLA SEGNALAZIONE.....	11
7. IL RESPONSABILE DEL SISTEMA INTERNO DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI .....	12
7.1 Caratteristiche del Responsabile.....	12
7.2 Compiti del Responsabile.....	12
7.3 Meccanismi di escalation .....	13
8. PROCEDURE ATTINENTI ALLA SEGNALAZIONE.....	14
8.1 Analisi e valutazione della segnalazione .....	14
8.2 Esito della segnalazione e relativi provvedimenti.....	14
9. FORME DI TUTELA E INFORMATIVA AI SOGGETTI SEGNALANTI E SEGNALATI.....	16
9.1 Protezione del soggetto segnalante.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
9.2 Informativa sull'iter del procedimento .....	16
9.3 Archiviazione dei documenti.....	17
10. INFORMATIVA AGLI ORGANI AZIENDALI.....	18

	Documento	Emissione	Rev. Nr.	PAG.
		POLICY WHISTLEBLOWING	04/12/2023	00

### Redazione ed aggiornamento del documento

Il presente documento è approvato dal Consiglio di amministrazione di SCURATI SPA, su proposta della Direzione e riesaminato ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità. L'Ufficio del Personale, sentita la Direzione, provvede alle proposte di suo aggiornamento e alla sua divulgazione.

### DEFINIZIONI

Si riporta di seguito la definizione dei principali termini utilizzati nel presente documento:

- **Dipendenti:** lavoratori a tempo determinato e indeterminato in conformità al CCNL applicabile (impiegati, quadri e dirigenti).
- **Collaboratori:** coloro che agiscono per la Società sulla base di un rapporto di collaborazione che non costituisce un rapporto di lavoro subordinato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori con contratto a progetto, lavoratori somministrati).
- **Organi aziendali:** Organo con funzione di supervisione strategica (CdA), Organo con funzione di gestione (Direzione Generale, CdA) Organo con funzione di controllo (Collegio Sindacale).
- **Responsabile del Sistema di Whistleblowing:** soggetto che assicura il corretto svolgimento dell'iter di gestione delle Segnalazioni Whistleblowing. Tale ruolo è attribuito all'Organismo di Vigilanza nel suo complesso, trattandosi di un organo monocratico;
- **Sistema Interno di Segnalazione delle violazioni** (o "Sistema di Segnalazione" o "Sistema di Whistleblowing"): il complessivo processo, da un punto di vista procedurale, operativo ed informatico, delle segnalazioni e della gestione;
- **Segnalazione Whistleblowing** (o "Segnalazione"): qualsiasi segnalazione, effettuata in maniera riservata da parte dei soggetti abilitati alla segnalazione (segnalanti), attraverso uno dei canali di segnalazione di cui al presente documento, di fatti o comportamenti che possono configurare violazione delle norme di cui al perimetro di riferimento;
- **Soggetto Segnalante** (o "Segnalante"): soggetto abilitato alla segnalazione che effettua la segnalazione whistleblowing ricorrendone i presupposti di cui al presente documento;
- **Soggetto Segnalato** (o "Segnalato"): soggetto indicato nella Segnalazione whistleblowing come interessato nello svolgimento dei fatti oggetto di Segnalazione.

	Documento	Emissione	Rev. Nr.	PAG.
	POLICY WHISTLEBLOWING	04/12/2023	00	4 di 21

## PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Nel panorama normativo di riferimento, l'istituzione di sistemi interni di segnalazione delle violazioni trova la sua regolamentazione in specifiche fonti normative relative ai seguenti ambiti:

- **Ambito antiriciclaggio**, art. 48 del D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, come novellato dal d. lgs. n. 90/2017 di recepimento della Quarta Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva 2015/849/UE), nonché il D. Lgs. 125/2019 in attuazione della Quinta Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva 2018/843);
- **Ambito della responsabilità amministrativa e penale delle imprese**, art. 6 comma 2 bis del d. lgs. 231/2001, come introdotto dal d. lgs. n. 179/2017;
- attuazione nell'ordinamento italiano alla **Direttiva EU 2019/1937**, relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea. La nuova disciplina, in vigore dal 30 marzo 2023, richiede l'implementazione obbligatoria di canali di segnalazione per riportare eventuali condotte illecite, rispettare al contempo la riservatezza e fornire supporto alla persona segnalante.

Al fine di conformarsi alle predette disposizioni e di rafforzare in tutti i settori della struttura aziendale la cultura della correttezza e del rispetto delle norme, SCURATI SPA ha realizzato un sistema interno di segnalazione delle violazioni coerente con le specifiche disposizioni normative.

### Antiriciclaggio

Il D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, di recepimento della Quarta Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva 015/849/UE) è intervenuto a riformare e integrare il D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo.

In particolare, con l'art. 48 del novellato D.Lgs. 231 del 2007<sup>1</sup>, è stato introdotto l'obbligo, per tutti i destinatari della norma, di adottare procedure per la segnalazione, da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile, di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

### Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

La disciplina del **whistleblowing** è stata oggetto di una nuova riforma con la Legge n. 179/2017 che ha aggiunto, nell'articolo 6 del Decreto legislativo n. 231/2001<sup>2</sup> in materia di responsabilità amministrativa delle

<sup>1</sup> Art. 48 (*Sistemi interni di segnalazione delle violazioni*). — 1. I soggetti obbligati adottano procedure per la segnalazione al proprio interno da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

<sup>2</sup> Art. 6 comma 2-bis. "I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

	Documento	Emissione	Rev. Nr.	PAG.
		POLICY WHISTLEBLOWING	04/12/2023	00

persone giuridiche, il comma 2-bis, per il quale le persone giuridiche devono predisporre sistemi interni di segnalazione dei reati la cui commissione configuranti una violazione del modello di organizzazione e gestione e dunque una responsabilità amministrativa o penale dell'ente stesso.

### Direttiva EU 2019/1937

Il giorno 15 marzo 2023 sulla Gazzetta Ufficiale n. 63, è stato pubblicato il **Decreto Legislativo del 10 marzo 2023 n. 24**, che dà attuazione nell'ordinamento italiano alla Direttiva EU 2019/1937, relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea.

La nuova disciplina, in vigore dal 30 marzo 2023, richiede l'implementazione obbligatoria di canali di segnalazione per riportare eventuali condotte illecite, rispettare al contempo la riservatezza e fornire supporto alla persona segnalante.

La mancata installazione dei suddetti canali di segnalazione, il riconoscimento di atti ritorsivi oppure la violazione dell'obbligo di riservatezza comporta il pagamento di sanzioni fino a 50.000€.

La nuova disciplina si applica agli enti pubblici e a quegli enti privati che:

- hanno più di 50 dipendenti (indipendentemente dalla tipologia e categoria)
- operano in specifici settori (prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente,) indipendentemente dal numero di dipendenti.
- hanno adottato un modello organizzativo 231, a prescindere dal numero dei dipendenti impiegati e dal settore di appartenenza.

Il Decreto in oggetto amplia il panorama degli illeciti oggetto di segnalazione.

Non si tratta più solamente dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- condotte illecite e rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazione dei modelli di organizzazione e gestione;
- appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza degli alimenti, dei mangimi e della salute e benessere degli animali; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; salute pubblica; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; protezione dei consumatori; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- concorrenza, Aiuti di Stato, imposte sulle società.

	<i>Documento</i>	<i>Emissione</i>	<i>Rev. Nr.</i>	<i>PAG.</i>
		POLICY WHISTLEBLOWING	04/12/2023	00

## 1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

La presente procedura definisce e disciplina i principi e le regole a cui SCURATI SPA impronta il proprio Sistema Interno di Segnalazione delle violazioni.

Il presente documento, rivolto a tutti i Dipendenti della Società e agli ulteriori soggetti di seguito (cfr. cap. 4) indicati descrive le modalità con le quali segnalare, in sicurezza e con piena riservatezza, comportamenti di cui si è a conoscenza nello svolgimento/od in ragione della attività lavorativa, che possano costituire violazione delle norme:

- di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- di prevenzione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- del modello di organizzazione e gestione della Società;
- richiamate dalla Direttiva EU 2019/1937.

La presente Policy fornisce indicazioni in merito a:

- caratteristiche del Sistema di segnalazione
- i soggetti abilitati ad effettuare le segnalazioni;
- l’oggetto e i contenuti della segnalazione;
- i soggetti responsabili dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni e le funzioni aziendali coinvolte;
- le forme di tutela che devono essere riconosciute ai soggetti segnalanti, al fine di evitare possibili condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
- le modalità di utilizzo del sistema di segnalazione e le modalità che consentano un adeguato svolgimento della procedura permettendo un appropriato invio e una conseguente corretta ricezione, analisi e valutazione delle segnalazioni;
- i procedimenti da attivare successivamente alla segnalazione.

	Documento	Emissione	Rev. Nr.	PAG.
		POLICY WHISTLEBLOWING	04/12/2023	00

## 2. IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI DI SCURATI SPA

SCURATI SPA promuove una cultura aziendale basata sui principi di onestà, correttezza e rispetto delle norme a tutti i livelli dell'organizzazione in quanto elemento imprescindibile per la creazione e la difesa del valore e della reputazione della Società.

A tal fine, attraverso il presente documento, la Società si dota di un Sistema Interno di segnalazione (anche "Sistema di Whistleblowing") per consentire a tutti i destinatari della presente policy di segnalare in modo diretto e con assoluta garanzia di riservatezza, eventuali comportamenti illegittimi posti in essere all'interno dell'azienda con riferimento a

- violazione di norme disciplinanti il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- violazioni del modello di organizzazione e gestione;
- violazione delle fattispecie richiamate dalla Direttiva EU 2019/1937

Il sistema di whistleblowing prevede specifiche forme di tutela del segnalante cui viene assicurata protezione da ogni condotta ritorsiva.

Il sistema integra le procedure di segnalazione interna già presenti, la cui valenza pertanto rimane immutata e confermata.

Nel sistema di Whistleblowing adottato da SCURATI SPA vengono individuati:

- l'Organismo di Vigilanza, quale Organo destinatario delle segnalazioni e "Responsabile Whistleblowing" ossia preposto al corretto funzionamento del sistema; la coincidenza delle funzioni è dovuta al fatto che l'ente ha optato per preferire una composizione monocratica dell'OdV.

SCURATI SPA incentiva l'utilizzo del Sistema di Whistleblowing anche al fine di favorire, per tale tramite, la diffusione della cultura della legalità nell'ambito dell'Organizzazione aziendale.

L'utilizzo coerente e attento del Sistema viene valutato dalla Società come manifestazione concreta degli obblighi di collaborazione attiva e diligenza professionale derivanti dal contratto di lavoro nonché dai principi di valore derivanti dal codice etico.

La Società organizza eventi formativi in azienda, volti ad illustrare principi e regole del sistema di segnalazione, nonché i presidi a tutela del Segnalante e del Segnalato.

	<i>Documento</i>	<i>Emissione</i>	<i>Rev. Nr.</i>	<i>PAG.</i>
	POLICY WHISTLEBLOWING	04/12/2023	00	8 di 21

### 3. SOGGETTI ABILITATI ALLA SEGNALAZIONE

Sono considerati **soggetti segnalanti**, nello specifico:

- 1) i **dipendenti**: lavoratori a tempo determinato e indeterminato in conformità al CCNL applicabile (impiegati, quadri e dirigenti);
- 2) le persone in posizione ad essi comparabile: a tal proposito, in considerazione della estensione della normativa in tema di segnalazioni ai reati di cui al d.lgs. 231/2001, la Società ritiene di comprendere nel novero dei soggetti segnalanti i “**collaboratori**”, per tali intendendosi coloro che agiscono per la Società sulla base di un rapporto di collaborazione che non costituisce un rapporto di lavoro subordinato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori con contratto a progetto, lavoratori somministrati);
- 3) i **consulenti** e, in generale, i **fornitori della Società**: soggetti che forniscono i servizi, consulenziali e no, e che nell’ambito od in relazione allo svolgimento dell’attività, potrebbero trovarsi a segnalare comportamenti illeciti.

	Documento	Emissione	Rev. Nr.	PAG.
		POLICY WHISTLEBLOWING	04/12/2023	00

#### 4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Costituiscono oggetto della segnalazione le seguenti fattispecie:

- “violazioni potenziali o effettive delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” ai sensi dell’art. 48, comma 1, del novellato D.Lgs. 231/2007.
- condotte illecite presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi dell’art. 6, comma 2 bis, del D.lgs. 231/2001;
- violazioni del Codice Etico, del Modello Organizzativo adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- violazione delle fattispecie introdotte con la Direttiva EU 2019/1937 (per quanto applicabili), ovvero in tema di:
  - appalti pubblici;
  - servizi, prodotti e mercati finanziari;
  - prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  - sicurezza degli alimenti, dei mangimi e della salute e benessere degli animali;
  - sicurezza e conformità dei prodotti;
  - sicurezza dei trasporti;
  - salute pubblica;
  - tutela della vita privata e protezione dei dati personali;
  - tutela dell'ambiente;
  - protezione dei consumatori;
  - sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  - concorrenza, Aiuti di Stato, imposte sulle società.

Per “**condotta illecita**” si intende qualsiasi atto e/o fatto, verificatosi nello svolgimento o comunque nel contesto dell’attività lavorativa di SCURATI SPA, che possa essere pregiudizievole per la Società ai sensi della normativa sopra richiamata.

#### **Non costituiscono oggetto di segnalazione:**

- rimostranze di carattere personale;
- Richieste che attengono alla mera disciplina e gestione ordinaria del rapporto di lavoro
- Valutazioni sull’operato professionale di colleghi o rapporti coi superiori gerarchici e/o coi colleghi non integranti violazioni delle normative di cui sopra

In caso di Segnalazioni diffamatorie o caluniose l’Organismo di Vigilanza segnala il fatto alla Società per l’assunzione di tutti i provvedimenti del caso, ivi comprese le sanzioni disciplinari.

È importante evidenziare che segnalazioni diffamatorie o caluniose possono dare luogo a responsabilità civile e/o penale a carico del Segnalante.

	Documento	Emissione	Rev. Nr.	PAG.
		POLICY WHISTLEBLOWING	04/12/2023	00

## 5. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve contenere elementi sufficienti a valutare la fondatezza della segnalazione stessa.

A tal fine il segnalante è tenuto a circoscrivere l'ambito della segnalazione e a riscontrare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, attraverso l'indicazione in quanto possibile dei seguenti elementi:

- descrizione degli atti o fatti oggetto della segnalazione;
- se conosciute, generalità/qualifica/ruolo del/dei soggetto/i che hanno posto in essere i fatti oggetto della segnalazione;
- le circostanze di luogo e di tempo in cui sono intervenuti i fatti oggetto di segnalazione;
- descrizione e inoltro di eventuali documenti utili a circoscrivere e/o confermare i fatti segnalati;
- ogni altra informazione utile al riscontro della fondatezza dei fatti segnalati;
- dichiarazione di eventuale corresponsabilità riguardo alla violazione segnalata;
- dichiarazione di un interesse personale collegato alla Segnalazione.

L'identità del segnalante, a norma della Direttiva 2019/1937, può restare anonima e, in tale ipotesi, deve essere garantito e tutelato l'anonimato.

Segnalazioni generiche, vaghe, inconfidenti, di mero sospetto o non aventi ad oggetto fatti determinati verranno archiviate senza alcuna valutazione ulteriore.

Le procedure di segnalazione garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti dell'Autorità Giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione.

	Documento	Emissione	Rev. Nr.	PAG.
		POLICY WHISTLEBLOWING	04/12/2023	00

## 6. MODALITÀ DI INOLTRO DELLA SEGNALAZIONE

Il Sistema di Segnalazione di SCURATI SPA prevede la possibilità di effettuare segnalazioni attraverso più canali con caratteristiche tecniche diverse, per loro natura. Indipendentemente dal canale di segnalazione utilizzato, è garantita nella gestione delle segnalazioni la riservatezza delle stesse.

I canali di segnalazione sono:

- Invio a mezzo posta ordinaria di missiva all' "Organismo di Vigilanza - Responsabile del Sistema Whistleblowing" presso "SCURATI SPA., Via Marmolada 10 – 20095 Cusano Milanino"
- Invio alla Casella di posta elettronica del Presidente dell'OdV: [arianna.ielmini@busto.pecavvocati.it](mailto:arianna.ielmini@busto.pecavvocati.it)

### **A garanzia dell'anonimato del segnalante, SCURATI SPA prevede una ulteriore modalità di segnalazione:**

- Busta chiusa sigillata da inserire in una delle cassette chiuse, collocate presso i locali della sede della Società (Presso la palazzina uffici di via Marmolada 10, nel locale archivio/server e presso il locale mensa sito al primo piano della palazzina di via Marmolada 21); tali ubicazioni non sono mai, in nessun caso, oggetto di riprese audiovisive

	Documento	Emissione	Rev. Nr.	PAG.
		POLICY WHISTLEBLOWING	04/12/2023	00

## 7. IL RESPONSABILE DEL SISTEMA INTERNO DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

SCURATI SPA individua nel Presidente dell'Organismo di Vigilanza il soggetto Responsabile del sistema interno di segnalazione delle violazioni (di seguito anche solo il "Responsabile" o anche "Responsabile del sistema WB"), ossia colui che è incaricato di sovrintendere al complessivo funzionamento del sistema di segnalazione, al fine di assicurarne la continuità operativa.

Tuttavia, considerata la composizione monocratica dell'OdV, è di fatto quest'ultimo, come organo, il soggetto preposto all'attività di ricezione, analisi e valutazione delle segnalazioni. L'Organismo di Vigilanza può avvalersi, per la sua attività di istruttoria e di indagine, di ogni struttura della Società.

### 7.1 Caratteristiche del Responsabile

Al fine del corretto svolgimento del procedimento e per assicurare l'indipendenza del Responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, questi non deve:

- essere gerarchicamente e funzionalmente subordinato all'eventuale soggetto segnalato;
- essere il soggetto segnalato, il presunto responsabile della violazione o comunque implicato nei fatti;
- avere un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio,

requisiti che, di partenza, si ritengono soddisfatti, trattandosi di un professionista esterno all'organizzazione.

### 7.2 Compiti del Responsabile

Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni:

- assicura il corretto svolgimento dell'iter di gestione delle Segnalazioni;
- riceve, analizza e valuta le segnalazioni provenienti dai soggetti segnalanti;
- decide riguardo all'archiviazione ovvero alla trasmissione alle fasi successive della segnalazione, dandone notizia al segnalante (fatto salvo che ciò possa compromettere l'avanzare dell'iter);
- in caso di mancanza della specifica informazione, anche se negativa, richiede al segnalante di comunicare espressamente e obbligatoriamente se egli stesso ha o potrebbe avere un interesse privato correlato alla segnalazione;
- informa, ove opportuno e se nulla osta al regolare avanzamento dell'iter, il segnalante e qualora sia ritenuto necessario, il segnalato, sugli sviluppi del procedimento, fermo restando quanto previsto nei paragrafi 10.2 e 10.3;
- riferisce direttamente agli Organi aziendali le informazioni contenute all'interno della segnalazione, qualora il contenuto della segnalazione sia ritenuto rilevante, ai fini delle relative determinazioni;
- predispose annualmente una nota per il CdA concernente l'attività svolta nell'ambito della procedura di segnalazione fornendo indicazioni circa la generale tenuta del sistema interno di segnalazione ed evidenziando eventuali criticità emerse.

	<i>Documento</i>	<i>Emissione</i>	<i>Rev. Nr.</i>	<i>PAG.</i>
		POLICY WHISTLEBLOWING	04/12/2023	00

### 7.3 Meccanismi di escalation

Ove la segnalazione riguardi l'unico componente dell'OdV, la stessa dovrà essere indirizzata al Consiglio di amministrazione

c/o SCURATI SPA  
via Marmolada 10  
20095 Cusano Milanino

La segnalazione anonima, nelle citate ipotesi di conflitto, deve comunque essere indirizzata al CdA.

	Documento	Emissione	Rev. Nr.	PAG.
		POLICY WHISTLEBLOWING	04/12/2023	00

## 8. PROCEDURE ATTINENTI ALLA SEGNALAZIONE

### 8.1 Analisi e valutazione della segnalazione

Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni (OdV) monitora costantemente l'apposito canale di segnalazione delle violazioni. Al momento del ricevimento della segnalazione, esso è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- informare tempestivamente il whistleblower della avvenuta ricezione e presa in carico della segnalazione; a tal proposito si definisce che il tempo massimo di presa in carico sono 15 gg. di calendario a far data dalla ricezione della segnalazione;
- attivare, qualora necessario, i primi flussi comunicativi con il segnalante, tramite la piattaforma informatica, al fine di approfondire le informazioni contenute nella segnalazione;
- effettuare le valutazioni di merito riguardo la segnalazione e intraprendere le necessarie azioni di accertamento dei fatti descritti all'interno della segnalazione stessa;
- decidere, in seguito alle analisi svolte e alle verifiche effettuate, se archiviare la segnalazione, nel caso in cui sia ritenuta infondata, ovvero se procedere alla fase successiva della procedura qualora la segnalazione sia ritenuta fondata e idonea ad essere trasmessa agli organi di volta in volta competenti.

Nello svolgimento delle valutazioni di merito, l'OdV può avvalersi della collaborazione delle altre unità organizzative, secondo competenza e ruolo, dedicate alla gestione di specifici ambiti all'interno della Società, per richiedere accertamenti, approfondimenti o pareri; riguardo ad esse, valgono gli obblighi di riservatezza verso il Segnalante e il Segnalato di cui al presente documento.

Ove necessario, l'OdV, nella veste di Responsabile WB, ha la facoltà di avvalersi di professionalità esterne alla Società, al fine di disporre delle competenze occorrenti per la corretta valutazione della Segnalazione.

Il personale allocato nelle Unità Organizzative è tenuto a prestare una collaborazione attiva e diligente, anche al fine del puntuale rispetto dei tempi di gestione della segnalazione.

Si precisa che le sopra elencate attività sono condotte nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, nonché nel rispetto della dignità del dipendente, della normativa in tema di protezione dei dati personali, dei principi di legge in materia del lavoro e della disciplina contrattuale di settore.

### 8.2 Esito della segnalazione e relativi provvedimenti

Qualora, a conclusione del procedimento istruttorio svolto secondo ordinaria diligenza e secondo un principio di proporzionalità rispetto ai contenuti della Segnalazione, non siano state raccolte sufficienti informazioni a conferma dei fatti o comportamenti oggetto della Segnalazione stessa o si rilevi l'infondatezza ovvero l'irrilevanza, l'OdV delibera l'archiviazione senza seguito, specificandone la motivazione e conservando l'eventuale documentazione raccolta.

Le Segnalazioni ed i relativi documenti sono archiviati nel rispetto di adeguate misure di sicurezza fisica e logica.

Al termine della fase di esame, ove la Segnalazione sia ritenuta fondata, l'OdV delibera, sintetizzando le informazioni raccolte e le conclusioni raggiunte, al fine di fornire opportuna informativa agli Organi aziendali

	<i>Documento</i>	<i>Emissione</i>	<i>Rev. Nr.</i>	<i>PAG.</i>
		POLICY WHISTLEBLOWING	04/12/2023	00

e valutare l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari o iniziative da intraprendere; il tutto senza prescindere dalla tutela della riservatezza del segnalante, nel rispetto della normativa vigente.

Il procedimento derivante dalla segnalazione si svolge secondo l'iter già previsto nell'ambito del Codice sanzionatorio o, in ogni caso, segue le norme attinenti all'irrogazione di sanzioni disciplinari ai sensi del CCNL e dello Statuto dei lavoratori.

	Documento	Emissione	Rev. Nr.	PAG.
		POLICY WHISTLEBLOWING	04/12/2023	00

## 9. FORME DI TUTELA E INFORMATIVA AI SOGGETTI SEGNALANTI E SEGNALATI

### 9.1 Protezione del soggetto segnalante

Ai sensi della normativa in tema di Whistleblowing, da ultimo la direttiva EU 2019/1937, SCURATI SPA nel dotarsi di un sistema interno di segnalazione delle violazioni è tenuta a tenere indenne il soggetto segnalante da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione stessa (a titolo esemplificativo: licenziamento, demansionamento, mobbing, ecc.).

SCURATI SPA è tenuta inoltre a garantire, in ogni caso, la riservatezza dell'identità e, se richiesto, l'anonimato del Segnalante; fanno eccezione i casi in cui la sua divulgazione sia, alternativamente:

- effettuata con il consenso del soggetto Segnalante stesso;
- indispensabile per la difesa del Segnalato;
- richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle relative indagini.
- necessaria per prevenire o ridurre minacce a danno della salute o della sicurezza delle persone.

Al soggetto Segnalante corresponsabile di una violazione oggetto di Segnalazione è in ogni caso assicurato, compatibilmente alla normativa applicabile ed ai sensi della presente Policy, un trattamento che tenga in debito conto la circostanza dell'avvenuta segnalazione, ciò anche ai sensi dei provvedimenti disciplinari eventualmente da adottare.

### 9.2 Informativa sull'iter del procedimento

In ottemperanza alle disposizioni vigenti, durante l'iter di gestione della Segnalazione Whistleblowing, il Responsabile del Sistema di Whistleblowing fornisce pertinenti flussi informativi al Soggetto che effettua la Segnalazione e, nei casi di seguito elencati, al Soggetto Segnalato.

Al riguardo, anche al fine di assicurare la riservatezza delle informazioni di cui alla Segnalazione Whistleblowing, anche nell'ambito delle unità organizzative di più contenute dimensioni e quindi a rischio maggiore di riconoscimento dell'identità del Segnalante, sono definiti i seguenti flussi informativi:

- Verso il Soggetto Segnalante:

- informativa di "presa in carico della Segnalazione", in sede di ricezione della stessa e avvio del relativo iter di gestione;
- informativa sintetica di "esito della Segnalazione": archiviazione della stessa; trasmissione ad altra competente unità organizzativa; ovvero conclusione del procedimento di esame e trasmissione di informativa agli Organi competenti.

Quanto sopra vale, in ogni caso, per le segnalazioni **non anonime e per le quali sia fornito un recapito con richiesta di contatto e/o di ricezione informazioni.**

Qualora si sia, invece, in presenza di un segnalante che richieda garanzia di anonimato, l'iter verrà avviato, se opportuno, senza comunicazione alcuna al segnalante.

- Verso il Soggetto Segnalato:

- flusso informativo in presenza di inderogabili necessità istruttorie che rendono necessaria la disclosure della sussistenza di una Segnalazione;
- comunque, informativa tempestiva al momento di apertura di eventuale procedimento disciplinare che lo coinvolga.

	<i>Documento</i>	<i>Emissione</i>	<i>Rev. Nr.</i>	<i>PAG.</i>
		POLICY WHISTLEBLOWING	04/12/2023	00

L'OdV, qualora lo ritenga opportuno o necessario, ha la facoltà di contattare, in qualsiasi fase dell'iter di gestione della Segnalazione, sia il Soggetto Segnalante (se noto) che il Soggetto Segnalato.

### 9.3 Archiviazione dei documenti

La documentazione raccolta nel corso dell'intera procedura di segnalazione è confidenziale e viene archiviata in totale sicurezza in formato cartaceo e, in tal caso, poste sottochiave, o su supporto informatico, in conformità con le norme in vigore sul trattamento dei dati personali. Possono accedere ai predetti documenti esclusivamente i soggetti espressamente indicati da SCURATI SPA e/o i soggetti coinvolti nelle eventuali azioni disciplinari conseguenti la segnalazione, previa autorizzazione del OdV dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni.

	<i>Documento</i>	<i>Emissione</i>	<i>Rev. Nr.</i>	<i>PAG.</i>
	POLICY WHISTLEBLOWING	04/12/2023	00	<b>18 di 21</b>

**10. INFORMATIVA AGLI ORGANI AZIENDALI**

L'OdV coinvolgerà, mediante informativa, gli Organi aziendali ritenuti competenti, in tutti i casi necessari.